



Stampa e Informazione

Tribunale dell'Unione europea  
**COMUNICATO STAMPA n. 103/11**  
Lussemburgo, 5 ottobre 2001

Sentenze nelle cause T-11/06, Romana Tabacchi Srl / Commissione,  
T-19/06, Mindo Srl / Commissione, e T-39/06, Transcatlab / Commissione

**Il Tribunale annulla parzialmente, per quanto riguarda la Romana Tabacchi, la decisione della Commissione relativa all'intesa sul mercato italiano del tabacco greggio e riduce l'importo iniziale dell'ammenda inflittale da EUR 2,05 milioni a EUR 1 milione**

*Conferma invece le ammende di EUR 3,99 milioni e EUR 14 milioni inflitte rispettivamente alla Mindo e alla Transcatlab*

Con decisione 20 ottobre 2005<sup>1</sup>, la Commissione ha inflitto ammende per un importo totale di EUR 56 milioni a diverse società, tra le quali la Romana Tabacchi Srl, la Mindo Srl e la Transcatlab SpA<sup>2</sup>, per la loro partecipazione, tra il 1995 ed il 2002, ad un'intesa orizzontale attuata sul mercato italiano del tabacco greggio che aveva ad oggetto, in particolare, l'accordo sui prezzi da pagare ai produttori di tabacco ed agli intermediari nonché la ripartizione dei fornitori. La decisione della Commissione riguardava anche altre due infrazioni poste in essere dall'APTI (Associazione professionale trasformatori tabacchi italiani) e dall'Unitab (Unione italiana tabacco) nella fissazione dei prezzi da negoziare per conto dei loro rispettivi membri.

Alla Romana Tabacchi, società attualmente in liquidazione, è stata inflitta un'ammenda pari a EUR 2,05 milioni<sup>3</sup>.

Alla Mindo (ex Dimon Italia)<sup>4</sup>, attualmente sottoposta ad una procedura di concordato preventivo dinanzi al tribunale fallimentare di Roma, è stata inflitta, in solido con la Alliance One International Inc.<sup>5</sup> (succeduta alla Dimon Inc., che era la sua controllante), un'ammenda pari a EUR 10 milioni, laddove quest'ultima era responsabile per l'intero e la Mindo responsabile solidale solo per EUR 3,99 milioni<sup>6</sup>.

Infine, alla Transcatlab<sup>7</sup>, società anch'essa attualmente in liquidazione, è stata inflitta, in solido con la Alliance One International, un'ammenda pari a EUR 14 milioni.

<sup>1</sup> Decisione 20 ottobre 2005, C (2005) 4012 finale (GU L 353 del 13 dicembre 2006, pag.45).

<sup>2</sup> Oltre alla Romana Tabacchi, alla Mindo e alla Transcatlab, altre tre società hanno proposto ricorsi contro la decisione della Commissione: la Deltafina, la Universal Corp. (controllante della Deltafina) e la Alliance One International (succeduta alla ex controllante della Mindo e della Transcatlab). Il ricorso proposto dalla Universal Corp. è stato cancellato dal ruolo con ordinanza 1° settembre 2010 (causa [T-34/06](#)). I ricorsi della Deltafina (causa T-12/06) e della Alliance One (causa T-25/06) hanno condotto a due sentenze del Tribunale, pronunciate il 9 settembre 2011 (v. [Comunicato stampa](#)).

<sup>3</sup> Tale importo corrisponde al 10% del fatturato totale realizzato dalla Romana Tabacchi durante l'esercizio sociale più recente, conformemente all'art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003.

<sup>4</sup> La Mindo, originariamente un'impresa familiare conosciuta con il nome di Reditab Srl, è stata acquistata nel 1995 dalla Intabex Netherlands BV, una controllata della Dimon Inc. (la sua ragione sociale è così divenuta Dimon Italia Srl). Nel 2004, tutte le sue quote sociali sono state vendute dalla Intabex Netherlands a quattro persone fisiche e la sua denominazione è divenuta Mindo.

<sup>5</sup> La Alliance One International è la società risultante dalla fusione, nel 2005, tra la Dimon Inc. e la Standard Commercial Corp., ex controllanti, rispettivamente, della Dimon Italia (successivamente rinominata Mindo) e della Transcatlab.

<sup>6</sup> Infatti, la Commissione ha limitato la responsabilità solidale della Mindo al 10% del suo fatturato dell'esercizio più recente, considerato che quest'ultima non aveva, al momento dell'adozione della decisione (nel 2005), alcun legame con il vecchio gruppo, del quale la Dimon Inc. costituiva la holding (conformemente all'art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003).

<sup>7</sup> All'epoca dei fatti la Transcatlab era la controllata italiana, al 100%, della Standard Commercial Corp.

Con ricorsi proposti tra il gennaio ed il febbraio 2006, queste tre società hanno chiesto al Tribunale dell'Unione europea l'annullamento della decisione della Commissione e/o la riduzione delle loro ammende rispettive.

Per quanto riguarda la causa T-11/06, **Romana Tabacchi/Commissione**, nella sua sentenza odierna, il Tribunale ha considerato che, in sede di calcolo dell'importo dell'ammenda inflitta alla Romana Tabacchi, la Commissione, da un lato, ha commesso errori di valutazione dei fatti quanto alla durata della partecipazione della Romana Tabacchi all'intesa e, dall'altro, ha violato il principio di parità di trattamento in sede di valutazione del peso specifico di tale partecipazione. Più in particolare, la Commissione ha determinato il peso delle imprese partecipanti all'intesa in funzione delle quote di mercato da esse possedute nell'ultimo anno intero dell'infrazione, vale a dire nel 2001, mentre, per quanto riguarda la Romana Tabacchi, essa non poteva considerare tale anno come l'ultimo anno intero della partecipazione di quest'ultima all'intesa. Peraltro, tale errore della Commissione, attinente alla scelta della quota di mercato posseduta dalla Romana Tabacchi nel 2001, ha determinato l'erronea classificazione di quest'ultima in una categoria di imprese che non era la sua e, di conseguenza, un importo di partenza dell'ammenda sproporzionato rispetto al suo peso reale nell'infrazione.

Pertanto, nell'esercizio del proprio potere di piena giurisdizione, tenuto conto segnatamente dell'effetto cumulativo di tali atti illeciti, nonché della modesta capacità finanziaria della Romana Tabacchi, il Tribunale considera che l'importo finale dell'ammenda inflitta a quest'ultima debba essere fissato in EUR 1 milione: un'ammenda di tale importo resta sufficientemente dissuasiva e qualsiasi ammenda superiore sarebbe sproporzionata rispetto all'infrazione contestata alla Romana Tabacchi.

In definitiva, il Tribunale **annulla parzialmente la decisione**, per la parte in cui la Commissione vi constata che la Romana Tabacchi aveva partecipato all'infrazione al di là del mese di febbraio 1999 e **riduce l'importo dell'ammenda** inflitta alla Romana Tabacchi da EUR 2,05 milioni a **EUR 1 milione**.

Quanto alla causa T-19/06, **Mindo/Commissione**, il Tribunale ricorda che, dopo la presentazione del ricorso della Mindo, l'intera ammenda inflittale è stata pagata dal suo co-debitore in solido, la Alliance One International. Il Tribunale ricorda inoltre che, ad oggi, quest'ultima non ha alcun legame giuridico con la Mindo e non ha agito nei confronti di quest'ultima per ottenere il rimborso dell'importo dell'ammenda pagata, sebbene siano trascorsi più di cinque anni dal suo pagamento e la Mindo sia oggetto, dal 2007, di una procedura di concordato preventivo con cessione dei beni, alla quale la Alliance One International non partecipa come creditore dinanzi al tribunale fallimentare di Roma. Considerato che il ricorso della Mindo è volto essenzialmente alla riduzione dell'importo dell'ammenda, il Tribunale ritiene che, nelle circostanze di specie, essa non trarrebbe alcun beneficio dall'annullamento e/o dalla riforma della decisione. Nonostante i quesiti scritti che il Tribunale le ha posto dopo l'udienza, la Mindo non ha dimostrato sufficientemente di avere un interesse esistente ed effettivo a proseguire il procedimento. Il Tribunale conclude pertanto che **non vi è più luogo a statuire** sul suo ricorso.

Infine, per quanto riguarda la causa T-39/06, **Transcatlab/Commissione**, il Tribunale respinge il ricorso della Transcatlab. **L'ammenda di EUR 14 milioni** inflitta dalla Commissione è **quindi confermata**.

#### **Tabella di riepilogo delle decisioni rese dal Tribunale per quanto riguarda tale intesa**

| <b>Cause</b>     | <b>Società</b>  | <b>Ammende inflitte dalla Commissione</b> | <b>Decisione del Tribunale</b>       |
|------------------|-----------------|---|--------------------------------------|
| Sentenza T-11/06 | Romana Tabacchi | EUR 2,05 milioni                          | Riduzione dell'ammenda EUR 1 milione |

|  |                               |   |  |
|--|-------------------------------|---|--|
| Sentenza<br><a href="#">T-12/06</a><br>(v. <a href="#">CS</a> )      | Deltafina                     | In solido con la Universal Corp.: EUR 30 milioni  | Rigetto del ricorso:<br>ammenda<br>confermata        |
| Ordinanza<br><a href="#">T-34/06</a><br>(cancellazione<br>dal ruolo) | Universal Corp.               | In solido con la Deltafina: EUR 30 milioni  | Cancellazione dal<br>ruolo:<br>ammenda<br>confermata |
| Sentenza<br>T-19/06  | Mindo                         | EUR 10 milioni con la Alliance One<br>International<br>(Mindo responsabile solidale solo per EUR 3,99<br>milioni) | Non luogo a<br>statuire:<br>ammenda<br>confermata    |
| Sentenza<br><a href="#">T-25/06</a><br>(v. <a href="#">CS</a> )      | Alliance One<br>International | In solido con la Mindo : EUR 10 milioni<br><br>In solido con la Transcatlab : EUR 14 milioni                      | Rigetto del ricorso:<br>ammenda<br>confermata        |
| Sentenza<br>T-39/06  | Transcatlab                   | In solido con la Alliance One International :<br>EUR 14 milioni   | Rigetto del ricorso:<br>ammenda<br>confermata        |

---

**IMPORTANTE:** Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte.

**IMPORTANTE:** Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.*

*Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia*

*Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582*